

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

- Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente
- Avv. Bruno De Carolis..... Membro designato dalla Banca d'Italia
(Estensore)
- Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Saverio Ruperto..... Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario per le controversie in
cui sia parte un consumatore
- Prof. Daniela Primicerio..... Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 5 marzo 2010 dopo aver esaminato

- i ricorsi e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- le relazioni istruttorie della Segreteria tecnica

FATTO

I due ricorrenti - dopo aver proceduto all'estinzione anticipata di due mutui fondiari, uno dei quali intestato ad entrambi - hanno chiesto, con due distinti ricorsi, la restituzione di somme - ammontanti, per il mutuo cointestato, a € 1.016,17 e, per l'altro, intestato ad uno solo di essi, a € 223, 51 - sul rilievo che tali somme sarebbero state versate a titolo "cauzionale".

Le due vertenze nascono dal fatto che la banca, nel fornire i conteggi degli importi dovuti per l'estinzione, aveva indicato per ciascun mutuo, oltre l'ammontare del capitale residuo e della somma complessiva "da bonificare" per la loro estinzione, una ulteriore rata "di cauzione", con la precisazione che quest'ultimo "importo" sarebbe stato "restituito" nel momento in cui si sarebbe avuta "la conferma del buon esito dell'incasso tramite RID".

La banca, che non aveva fornito formale riscontro ai reclami, si è opposta, in questa sede, all'accoglimento delle due domande di rimborso.

Nelle controdeduzioni, premesso che il pagamento delle rate avveniva mediante addebito automatico in conto (RID - rimessa interbancaria diretta), si precisa che, per consentire il rilascio immediato della quietanza al momento dell'estinzione del mutuo, era stato previsto il pagamento a mezzo bonifico sia dell'importo indicato come "capitale residuo", sia di quello relativo all'ultima rata, qualificata come "rata di cauzione" il cui pagamento a mezzo RID era stato programmato alla data del 3 marzo 2009. Tale importo non era stato ricompreso in quello riferito al "capitale residuo", ma indicato a parte, in quanto, nel momento in cui i conteggi erano stati forniti, non era possibile avere conferma del pagamento tramite RID.

Di qui la precisazione, apposta in calce ai conteggi, che le somme versate in pagamento della rata di cauzione sarebbero state restituite in caso di conferma del relativo addebito tramite RID, in quanto ciò avrebbe dato luogo ad un duplice pagamento delle somme



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dovute a tale titolo. Ipotesi che però non si era verificata nel caso di specie, in quanto i mutuatari, prima di effettuare il pagamento mediante bonifico dell'intera somma dovuta per l'estinzione anticipata dei due mutui, avevano preventivamente revocato l'autorizzazione all'addebito in conto tramite RID.

DIRITTO

Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi per la loro evidente connessione.

Ad un attento esame della documentazione fornita dalle parti, emerge che le vertenze – qui esaminate congiuntamente – traggono origine da un evidente equivoco, cui ha contribuito certamente la non chiara esposizione dei conteggi offerta dalla banca nelle due richiamate lettere, nelle quali, oltre al “capitale residuo”, viene indicata una “rata di cauzione” con la precisazione che si tratta di importo suscettibile di restituzione una volta esaurita tale funzione di garanzia. L'equivoco assume particolare concretezza nella lettera del 30/1/2009, nella quale si fa menzione di un “capitale residuo al 14/2/2009 e, separatamente, di una “rata cauzione”, ingenerando il dubbio che il pagamento richiesto per l'estinzione coincida con la voce: “capitale residuo”, tanto più che le scadenze indicate per “capitale” e “rata” coincidono.

Quanto eccepito dalla banca nelle sue controdeduzioni trova conferma nella documentazione in atti. In sostanza, la banca ha adottato i su illustrati criteri descrittivi degli importi residui da pagare perché riteneva che i clienti non avessero già disdetto – come invece poi accertato – le disposizioni di pagamento periodico delle rate di mutuo tramite RID; quindi, è verosimile che la banca abbia inteso rassicurare i clienti stessi sul fatto che, in caso di duplicazione dei pagamenti dell'ultima rata, avrebbe senz'altro proceduto alla restituzione dei relativi importi eccedenti quanto effettivamente dovuto.

Poiché invece, dagli estratti conto prodotti dai ricorrenti e dalla stessa banca convenuta non risulta una duplicazione del pagamento delle rate c.d. “di cauzione”, deve concludersi che i ricorrenti stessi con il pagamento degli importi finali, rispettivamente pari ad euro 6.777,31 ed euro 118.359,13 (v. lettere della banca in data 18/3/2009 e 2/3/2009 all.te ai ricorsi), abbiano corrisposto esattamente quanto dovuto per l'estinzione del mutuo, secondo i conteggi della banca non contestati dai ricorrenti. D'altra parte, i ricorrenti non hanno fornito prova di aver effettuato un doppio pagamento delle rate finali.

I due ricorsi debbono essere quindi respinti perché infondati.

P.Q.M.

Il Collegio respinge i ricorsi come sopra riuniti.

p. IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS